

PATTO DI INTEGRITA' DELLA FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA

Relativo a _____ (procedura di gara)

TRA

- **Fondazione La Quadriennale di Roma**, con sede a Roma, Villa Carpegna snc, C.F.: 80179830585 di seguito "Fondazione"

E

- **L'operatore economico** (di seguito denominato **Operatore Economico**) con sede legale in
C.F./P.IVA
rappresentata da
in qualità di

VISTO

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il quale prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione della gara;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con D.M. 23 dicembre 2015, n. 597 e adottato dalla Fondazione;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e "2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PTPC 2020-2022) approvato dall'ANAC con Delibera n. 1064 del 3 dicembre 2019;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022 del Mibact adottato con decreto ministeriale n. 45 del 31/1/2020, registrato da parte delle Corti dei Conti al numero 311 il 3 marzo 2020;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2020 della Fondazione adottato dal Cda con delibera 6 del 23/01/2020, di cui il presente Patto costituisce parte integrante;

PREMESSO CHE

- I c.d. Patti di Integrità sanciscono, pertanto, un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione dei contratti pubblici, in particolar modo per favorire la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
- E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti (AVCP,

determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto "bando-tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli art. 64, comma 4 bis e 46, comma 1bis del Codice dei Contratti Pubblici.

- Tale formale obbligazione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione delle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.

- Con l'approvazione del presente Patto, da parte della Fondazione, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati.

LA FONDAZIONE E L'OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto si applica nelle procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria.
2. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dalla Fondazione.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente alla Fondazione.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Fondazione e l'Operatore Economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico e dell'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formare, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
6. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
7. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
8. Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
9. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formare parte integrante e sostanziale.
10. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce, per l'Operatore Economico concorrente, condizione essenziale per l'amministrazione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2 (Obblighi dell'Operatore Economico)

1. L'Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Fondazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Operatore Economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale della Fondazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4. L'Operatore Economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente alla Fondazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.

5. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Fondazione.

7. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico dichiara:

- di non aver in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta della Fondazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3 (Obblighi della Fondazione)

1. La Fondazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. La Fondazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3. La Fondazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma 1, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

4. La Fondazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

5. La Fondazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dalla Fondazione per i successivi tre anni.

Articolo 5
(Efficacia del Patto di Integrità)

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dalla Fondazione, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Museo per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito di gara o procedura negoziata. Le sanzioni potranno essere applicate altresì durante la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

Articolo 6
(Controversie)

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 7
(Durata)

1. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Fondazione La Quadriennale di Roma
Il Direttore generale

L'Operatore Economico
Il Legale Rappresentante